

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA INTERCOMUNALE DELLA TERZA ETÀ**

Le Amministrazioni Comunali di Castelguglielmo, Fratta Polesine, Lendinara, Lusia, San Bellino e Villanova del Ghebbo intendono avviare una progettualità per lo sviluppo integrato delle politiche a favore della Terza Età, quale utile strumento di collaborazione sovracomunale finalizzato alla razionalizzazione delle risorse, all'ottimizzazione dei risultati ed allo scambio di esperienze riconoscendo nel contempo il ruolo e dell'importanza degli operatori pubblici e privati sul versante delle politiche della Terza Età.

ART. 1 – COSTITUZIONE E SCOPO DELLA CONSULTA

La Consulta Intercomunale della Terza Età è portatrice di interessi diffusi nell'ambito del settore della popolazione anziana, dai 65 anni d'età, ha lo scopo di coadiuvare, attraverso proposte, gli organi amministrativi dei Comuni nelle deliberazioni con l'apporto di conoscenze peculiari.

Si ispira ai concetti fondamentali della continua integrazione degli anziani nella vita sociale del territorio ed al mantenimento di un loro dignitoso livello di vita, tutelando in particolar modo l'esercizio dei diritti delle persone anziane non autosufficienti.

A questo scopo si propone di:

- a) collaborare con le componenti del tessuto istituzionale e sociale dei Comuni aderenti, sensibilizzandoli ad un impegno concreto verso gli anziani;
- b) favorire, con proposte idonee, l'integrazione degli anziani nell'ambito sociale del territorio;
- c) segnalare agli uffici comunali competenti situazioni di difficoltà integrative ed economiche di anziani sul territorio e collaborare, come organismo consultivo, con gli stessi per la loro risoluzione;
- d) svolgere attività di coordinamento di tutte le realtà associative degli anziani e di volontariato sociale presenti nei comuni e proporre annualmente alle amministrazioni comunali un piano di iniziative ed interventi.
- e) sollecitare il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva da parte degli anziani come validi protagonisti delle politiche della comunità.

ART. 2 - ESAMI, PARERI, PROPOSTE E ATTRIBUZIONE DELLA CONSULTA

Le determinazioni delle Amministrazioni, inerenti alle problematiche degli anziani, sono comunicate alla Consulta a cura dei Sindaci o degli Assessori e Consiglieri delegati.

Le proposte ed i pareri espressi dalla Consulta sono di natura puramente consultivi e non possono vincolare le definitive determinazioni decisionali dei Comuni.

I pareri richiesti dalle Amministrazioni Comunali debbono essere comunicati entro 15 giorni dalla richiesta.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma, la procedura per la quale il parere è stato richiesto prosegue il suo corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente comunicato.

ART. 3 - NOMINA

La Consulta della Terza Età è composta dai seguenti membri così individuati:

- Assessori ai servizi sociali o consiglieri delegati dei Comuni di Castelguglielmo, Fratta Polesine, Lendinara, Lusia, San Bellino e Villanova del Ghebbo;
- Un rappresentante per ogni organizzazione sindacale di pensionati;
- Un componente del C.d.A. o un rappresentante delle strutture residenziali per anziani presenti nel territorio.
- Un rappresentante per ogni associazione di volontariato rivolte alla terza età;
- un Delegato delle Università Popolari degli anziani presenti nei Comuni.

ART. 4 - DURATA, SOSTITUZIONE E REVOCA COMPONENTI

- 1) La Consulta resta di norma in carica per un periodo di quattro anni e comunque fino all'insediamento di nuovi componenti.
- 2) In caso di decesso, dimissioni od impedimento permanente di uno dei membri, il Sindaco del Comune competente, procede alla surroga dello stesso con altro rappresentante dell'Associazione, gruppo od organo che ha designato il componente da sostituire, previa accettazione del nuovo designato.
- 3) Il membro nominato, per qualsiasi motivo, in surroga od altro resta in carica quanto avrebbe dovuto rimanere quello sostituito.

ART. 5 - NOMINA DEL COMUNE CAPOFILA

In sede di costituzione della Consulta sarà stabilito il Comune capofila votato dagli Amministratori nel rispetto del principio di rotazione per la durata di quattro anni e comunque fino all'insediamento di nuovi componenti.

Il Comune capofila ha i seguenti compiti:

- tiene i rapporti istituzionali con gli enti aderenti al progetto e con gli altri enti ed istituzioni potenziali finanziatori, quali la Regione del Veneto, nonché con gli eventuali patrocinatori e/o collaboratori nelle varie iniziative;
- gestisce gli eventuali fondi assegnati da enti e/o istituzioni, su mandato dei singoli Comuni aderenti alla Consulta Intercomunale, per lo svolgimento dei singoli progetti od in alternativa individua il soggetto a cui il progetto farà capo il quale avrà il compito di coordinatore generale del progetto;
- cura i rapporti con le testate giornalistiche per la diffusione delle notizie rispetto ai progetti sviluppati congiuntamente,
- coordina gli aspetti tecnici e progettuali degli eventi/iniziative.
- Istituisce l'ufficio di segreteria.

Art. 6 - GRATUITÀ DELLE FUNZIONI

La funzione di un membro della Consulta è gratuita e non dà diritto a richiedere alcun compenso anche per rimborso spese.

Art. 7 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

- 1) Nella prima seduta della Consulta, convocata dai Sindaci o dagli Assessori e Consiglieri delegati e presieduta dal componente più anziano di età, vengono eletti con distinte votazioni il Presidente ed il Vice Presidente scegliendoli tra i suoi componenti.
- 2) In entrambe le votazioni ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo.
- 3) Nell'elezione del Presidente e del Vice Presidente risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

Art. 8 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

- 1) Spetta al presidente:
 - Convocare e presiedere la Consulta, salvo la prima seduta, come precisato nel precedente articolo;
 - fissare gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno;
 - assicurare il buon andamento dei lavori coordinando la discussione, ponendo e precisando i termini delle questioni sulle quali la Consulta si deve esprimere;
 - mettere ai voti le singole proposte controllandone e proclamandone l'esito;

Sottoscrivere i processi verbali delle sedute:

– tenere i rapporti con le Amministrazioni Comunali, i Sindaci e gli Assessori delegati riferendo sui lavori della Consulta.

2) In caso di assenza od impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 9 – CONVOCAZIONE

- 1) Di norma la Consulta è convocata mediante avviso scritto o mail, da inviare o recapitare almeno tre giorni prima della seduta al domicilio dichiarato dagli interessati, indicando il luogo, la data, l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
- 2) Della Convocazione della Consulta deve essere data comunicazione ai Sindaci o agli Assessori delegati.
- 3) La Consulta è convocata per iniziativa del Presidente o a richiesta dei Sindaci o dagli Assessori delegati.
- 4) Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta in un termine non superiore a 15 giorni quando lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 5) La Consulta si riunisce almeno 4 volte l'anno.

Art. 10 - SVOLGIMENTO E VALIDITA' DELLA CONSULTA

- 1) I Sindaci e gli Assessori delegati partecipano con diritto alle riunioni con facoltà di parola.
- 2) Possono altresì partecipare ai lavori con diritto di parola, ove formalmente invitati, i Consiglieri Comunali, rappresentanti di forze politiche e sociali o altri soggetti interpreti di interessi diffusi o generali per portare il loro contributo di opinioni e l'orientamento delle parti sociali che essi esprimono.
- 3) Le questioni trattate dalla Consulta si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, a tal fine non si computano tra i votanti coloro che si astengono.
- 4) Qualora alla seduta intervengano soggetti esterni, alla votazione prendono parte i soli componenti della consulta.
- 5) Le sedute della Consulta, in prima convocazione, sono valide se intervengono almeno la metà dei componenti compreso il Presidente e in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.

ART. 11 - VERBALI DELLE SEDUTE DELLA CONSULTA

1) Della seduta della Consulta viene redatto a cura del Segretario, che lo sottoscrive assieme al Presidente, un sommario verbale nel quale dovranno risultare:

- la data, l'ora ed il luogo della riunione;
- l'argomento trattato;
- i nominativi dei componenti della Consulta presenti ed intervenuti nella discussione;
- i modi e l'esito della votazione;
- i pareri e le proposte forniti conclusivamente alle Amministrazioni Comunali;

2) Il verbale anzidetto è trasmesso, a cura del Segretario, ai Sindaci o agli Assessori delegati entro cinque giorni.

Art. 12 - NORMA TRANSITORIA

In fase di prima applicazione i Sindaci procedono alla nomina della Consulta entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

